



STATUTO Associazione "STUR - Support the Ukrainian Resistance"

ART. 1 - (Denominazione e sede)

È costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa vigente in materia, l'Associazione denominata "Associazione STUR - Support The Ukrainian Resistance". Essa assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta e senza scopo di lucro. L'associazione ha sede legale in via San Giovanni Bosco 78, 41121 nel Comune di Modena. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune, di competenza del Consiglio Direttivo, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di darne comunicazione ad altri uffici competenti. Diversamente è richiesta la deliberazione dell'Assemblea straordinaria da approvarsi con le maggioranze qualificate utili a modificare il presente Statuto.

ART. 2 - (Statuto)

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, nel rispetto del codice civile e della normativa in materia. Inoltre, all'associazione verranno applicati i principi: democraticità, disciplina uniforme del rapporto associativo, divieto della temporaneità del rapporto associativo, divieto di distribuzione (anche indiretta) di utili e di beni del patrimonio associativo. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - (Efficacia ed interpretazione dello statuto)

Lo statuto vincola i Soci alla sua osservanza. Esso costituisce la regola fondamentale per l'organizzazione dell'attività dell'associazione stessa. Lo statuto è predisposto secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri di cui all'art. 12 delle preleggi al Codice Civile.

ART. 4 - (Finalità e attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività istituzionali per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche. In particolare lo scopo è quello di sostenere, orientare, proteggere i volontari che contribuiscono al diritto di autodeterminazione dello Stato e del popolo ucraino. Le attività istituzionali che si propone di svolgere in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono: **Consegna al fronte di cibo italiano, medicinali, attrezzature mediche e in generale materiali per la logistica; consulenza psicologica ed orientamento per i volontari attivi e per i loro familiari, nonché per i familiari dei caduti; gestione deposito dei bagagli in Ucraina; favorire la nascita ed il radicamento di una connessione stabile tra le associazioni, gli enti e gli altri soggetti collettivi impegnati nel sostegno dei volontari che contribuiscono alla capacità del popolo ucraino di autodeterminarsi; promuovere forme di dialogo e collaborazione, anche in forma di servizi, tra le istituzioni italiane, ucraine e le realtà che aderiscono, sostengono, collaborano con STUR; incentivare, sostenere, orientare, progettare, implementare - con l'obiettivo di contribuire alla promozione della giustizia sociale - ogni azione, progetto ed iniziativa culturale, politica e di ogni tipo, utile a garantire la piena dignità del popolo ucraino e dei volontari sia italiani che non, nonché la tutela dei diritti fondamentali ad essa ascrivibili conformemente ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana, nata dai valori della Resistenza e nelle Convenzioni Internazionali dei Diritti dell'Uomo.** L'associazione potrà esercitare anche attività strumentali e accessorie a quelle istituzionali sopra citate, pur nel rispetto dei principi generali e degli scopi riportati nel seguente Statuto e dal Codice Etico.

ART. 5 - (Ammissione) Sono associati dell'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e si impegnano concretamente per realizzarle. Le adesioni avvengono senza alcuna distinzione di genere, razza, condizione sociale e politica, nel pieno rispetto dei principi democratici. La qualità di associato si acquisisce con l'accettazione della domanda scritta di ammissione da parte del Consiglio Direttivo. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. Tutte le adesioni devono essere vagliate e approvate dal Consiglio Direttivo. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei. Una volta ammesso il socio è tenuto al versamento della quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile. Si perde la qualità di Socio per mancato pagamento della quota associativa, che ha cadenza annuale. Ci sono le seguenti categorie di Soci, tutti con eguali diritti e doveri: a) **ordinari**: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea; b) **patrocinatore**: sono coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie; c) **benemeriti**: l'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può nominare dei Soci Onorari e/o Benemeriti, che per meriti e benemeritenze si siano distinti nella Comunità. Sarà cura del Consiglio Direttivo o di altri soggetti scelti dal Consiglio, accertare la reale aderenza ai principi e scopi dell'Associazione, prima di ammettere un nuovo socio.

ART. 6 - (Perdita della qualifica di associato) La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione. Inoltre l'associato che non paga la quota associativa nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo decade automaticamente dall'associazione. L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 7 - (Diritti e doveri dei soci) I soci dell'organizzazione hanno il diritto di: a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; b) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento; c) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario e consultare i verbali; d) votare in

Luigi M...

Pr M...

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto. È ammessa la delega, solamente in forma scritta: ogni socio può titolare di 3 deleghe; e hanno il dovere di: a) rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno; b) avere un comportamento corretto e rispettoso nelle relazioni interne con gli altri Soci; c) svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, ed esclusivamente per fini di solidarietà; d) versare la quota associativa secondo l'importo e le modalità di versamento nei termini che saranno definiti dal Consiglio Direttivo. In caso di mancato pagamento della quota associativa nei termini previsti dal Consiglio Direttivo, l'associato decade automaticamente dall'associazione.

ART. 8 - (Attività di volontariato) Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 9 - (Organi sociali) Gli organi dell'associazione sono: a) l'Assemblea dei Soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente. Tutte le cariche sono elettive e gratuite. E' vietata la corresponsione ad amministratori e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

Le adunanze e le riunioni degli organi sociali collegiali possono tenersi anche per teleconferenza, videoconferenza o videochiamata, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Verificati questi requisiti, le adunanze e le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova chi le presiede.

ART. 10 - (Assemblea) L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i Soci.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati. La convocazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail o altra modalità telematica tracciabile spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati ed eventualmente anche con avviso affisso nella sede dell'associazione. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante, e conservato presso la sede dell'associazione, oppure nel drive online accessibile a tutti i Soci che ne faranno richiesta. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta di almeno 1/10 dei Soci. L'associazione è straordinaria per la modifica dello statuto e/o lo scioglimento dell'associazione, ed è ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 11 - (Compiti dell'Assemblea) L'assemblea deve: a) deliberare sul bilancio consuntivo, sulle quote annuali dei Soci, sugli orientamenti generali dell'Associazione; b) eleggere componenti degli organi sociali; c) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; d) deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari; e) deliberare lo scioglimento, la trasformazione o qualsiasi altra modifica dell'associazione.

ART. 12 - (Validità Assemblea) L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno a 24 ore di distanza dalla prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da un altro associato, conferendo delega scritta. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei Soci, presenti o rappresentati per delega, e sono espresse con voto palese, tranne quelle riguardanti le persone. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della maggioranza qualificata dei Soci (metà più uno), e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti. L'assemblea straordinaria scioglie l'associazione con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei soci e ne devolve il patrimonio. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario/Verbalizzante e sottoscritto dal Presidente. Ogni Socio ha diritto, con richiesta motivata, di consultare il verbale e di trarne copia come stabilito dall'art.17 dello statuto.

ART. 13 - (Consiglio Direttivo) L'organo di amministrazione, costituito dal Consiglio Direttivo, è composto da numero 3 membri eletti dall'assemblea tra i propri associati. Dura in carica per 4 anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. Essi non hanno diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso documentato delle spese sostenute. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti tutti i suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di un componente, questi sarà tempestivamente sostituito con il primo dei non eletti, che resterà in carica fino alla scadenza naturale dell'Organo. La sua nomina dovrà essere ratificata dalla successiva riunione dell'Assemblea. Qualora venisse meno la maggioranza degli amministratori, l'intero Organo di Amministrazione si intenderà decaduto, e si procederà a nuove elezioni. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di

Imu muu

Ca m

esclusiva dell'assemblea. In particolare, tra gli altri compiti: nomina al proprio interno il Presidente e il Vice Presidente ed eventualmente altre cariche sociali; amministra l'associazione; attua le deliberazioni dell'assemblea; delibera il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune; predispone il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge; predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio, tra cui la quota annuale di adesione all'associazione, se prevista; stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative; cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza; delibera l'ammissione o il rigetto motivato delle domande degli aspiranti associati. Si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi componenti. Delle riunioni del Consiglio viene redatto un apposito verbale a cura del Segretario e sottoscritto dal Presidente. Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione anche non espressamente demandati all'Assemblea.

ART. 14 - (Presidente) Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo ed ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea. Il Presidente (come il consiglio direttivo) dura in carica 4 anni e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dalla maggioranza dei membri del Consiglio. Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 15 - (Retribuzione dei membri degli organi dell'associazione) Ai sensi delle vigenti disposizioni normative, è prevista la possibilità di corrispondere compensi ai membri degli organi dell'associazione per attività diverse da quelle proprie delle cariche sociali, quando svolgono incarichi specifici di carattere professionale o operativo.

In particolare, l'associazione può corrispondere compensi ai propri amministratori, membri del consiglio direttivo o di altri organi sociali per lo svolgimento di attività di: a) progettazione degli interventi e delle attività associative; b) montaggio, produzione e condivisione di contenuti multimediali e comunicativi; c) implementazione e sviluppo dei servizi offerti dall'associazione. Tali incarichi dovranno essere conferiti con apposita deliberazione dell'organo competente, in base alla natura dell'incarico stesso, nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguatezza e congruità rispetto all'attività svolta e alle disponibilità economiche dell'associazione.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

ART. 16 - (Il patrimonio) Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da: a) quote associative; b) erogazioni liberali; c) fondo di riserva; d) contributi pubblici e privati; e) entrate da raccolte pubbliche fondi nel rispetto e nei limiti dell'art. 143 del TUIR; f) eventuali strumenti, attrezzature e materiali acquistati o donati, necessari per lo svolgimento delle attività dell'associazione; g) altre entrate ammesse dalla Legge e dalla normativa in materia.

ART. 17 - (Bilancio) I documenti di bilancio dell'organizzazione sono annuali e decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Bilancio Consuntivo viene approvato dal Consiglio Direttivo e successivamente portato in Assemblea dei Soci per l'approvazione entro il 30 aprile dell'anno successivo a cui si riferisce.

ART. 18 - (Libri sociali) L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali: a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo; b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali tenuto a cura del Consiglio Direttivo; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, oppure nel drive online dell'associazione, come nel caso dei verbali delle assemblee e del Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dalla data della richiesta motivata formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 19 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio) L'eventuale scioglimento dell'Associazione può essere deciso soltanto dall'assemblea straordinaria dei Soci con il voto favorevole dei (¾) di tutti i soci. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni o enti che perseguano finalità analoghe e di solidarietà sociale previo parere dell'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

ART. 20 - (Disposizioni finali) Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Approvato in data

On

Samuel mull

